

***AI SIGG.RI CLIENTI
LORO SEDI/INDIRIZZI***

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DELL'IPER AMMORTAMENTO" DAL 2026

Gentile Cliente,

la Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) conferma il ritorno a favore delle imprese, in luogo dei crediti d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0", del c.d. "iper- ammortamento". L'agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:

- beni materiali e immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;
- beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo.

Diversamente dal passato il riconoscimento dell'agevolazione non è automatico ma prevede l'effettuazione di alcune comunicazioni (in linea con i crediti d'imposta 4.0 e 5.0). Viene introdotto altresì un vincolo territoriale in relazione al paese di produzione dei beni che deve essere uno Stato UE / SEE.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono beneficiare dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa a prescindere:

- dalla forma giuridica,
- dal settore economico di appartenenza,
- dalla dimensione,
- dal regime contabile (semplificato/ordinario).

La fruizione del beneficio spettante è subordinata al:

1. **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;**
2. **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.**

Soggetti Esclusi

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Esercenti arti o professioni (non titolari di reddito d'impresa) |
| <ul style="list-style-type: none">• Contribuenti forfettari ex Legge n. 190/2014 che determinano il reddito applicando coefficienti forfettari di redditività |
| <ul style="list-style-type: none">• Imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per tali soggetti è previsto un credito d'imposta ad hoc). |

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione compete sui seguenti beni:

- a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
- b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d'imposta transizione 5.0).

Per essere agevolabili beni devono essere:

1. strumentali;
2. nuovi;
3. prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo;
4. destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Sono agevolabili i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi gli impianti di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta.

Per il fotovoltaico, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, ossia:

- a) moduli fotovoltaici prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti in Stati UE, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad etero-giunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

AMBITO TEMPORALE

Gli iper-ammortamenti spettano per gli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

1.1.2026

30.9.2028

Diversamente dal passato non è previsto un “termine” lungo per investimenti prenotati (ordine accettato e pagamento dell’acconto del 20%) entro il 30 settembre 2028 ma effettuati successivamente.

Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato (e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato), in linea di massima occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall'art. 109 del TUIR.

In materia dovrebbero essere richiamabili i chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia delle Entrate con le circolari: 23 luglio 2021, n. 9, 30 marzo 2017, n. 4, 26 maggio 2016, n. 23 e 8 aprile 2016, n. 12:

MODALITÀ DI ACQUISTO	Momento rilevante per l'effettuazione degli investimenti
PROPRIETÀ	Se beni mobili: data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
LEASING	Momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto.
APPALTO	Data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo 1° gennaio 2026 - 30 settembre 2028 in base al SAL, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
REALIZZAZIONE IN ECONOMIA	Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E CUMULO

La maggiorazione è differenziata in base all'ammontare degli investimenti secondo una logica “a scaglioni”.

SOGLIA INVESTIMENTI	MAGGIORAZIONE
Fino a 2,5 milioni di euro	180%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	100%
Da 10 a 20 milioni di euro	50%
Oltre 20 milioni di euro	-

MODALITA' DI RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE

Ai fini della fruizione dell'iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un'apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell'investimento effettuato.

L'individuazione delle modalità / termini di invio è demandata al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Con comunicato diffuso il 5 gennaio 2026 il MIMIT ha annunciato di aver trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) il Decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0, previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Secondo quanto emerge dalla bozza di Decreto attuativo:

- I) una comunicazione preventiva: ove indicare l'ammontare complessivo degli investimenti programmati;
- II) una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall'esito positivo dell'istruttoria, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
- III) una comunicazione consuntiva: per il completamento degli investimenti, da inviare entro il 15 novembre 2028.

INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

In caso di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati vengono riproposte le regole già note per i vecchi regimi.

Pertanto, in linea generale è prevista la decadenza dal beneficio:

- per tutte le cessioni a titolo oneroso del bene agevolato nel corso del periodo di fruizione dell'agevazione stessa;
- nonché in caso di destinazione degli stessi a strutture ubicate all'estero, anche appartenenti allo stesso soggetto.

Il meccanismo di "recapture" appena delineato non scatta se l'impresa provvede alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori.

In tal caso, il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo può essere:

- **inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito:** la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore);
- **superiore al costo di acquisizione del bene sostituito:** in tal caso è salvaguardata la fruizione del beneficio originario.

Cordialità,

DUEVILLE, Lì 23/01/2026